

Cass. civ., sez. I 06-03-1999, n. 1918 - Pres. Rocchi A - Rel. Berruti GM - P.M.  
Cafiero D (Conf.) - Comune Y. c. E.B.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E. B., Adriana G., M. V. e M. Z. proponevano opposizione davanti al Pretore di Venezia sezione di San Donà del Piave, contro le ordinanze ingiunzione notificate a ciascuno di essi dal Comune di Y. Sostenevano che la pretesa del Comune che aveva contestato l'infrazione all'art. 157 del Cds, per avere essi messo in sosta le rispettive autovetture in modo difforme dalla segnaletica orizzontale, era infondata. Essi infatti avevano parcheggiato le predette vetture in una zona di Piazza del Carabiniere, di Y, presso la quale non esisteva alcuna segnalazione relativa alla sosta dei veicoli. Il Comune si costituiva e resisteva.

Il Pretore accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza, rilevando l'assenza di segnalazioni relative alla sosta sul lato della predetta piazza ove il parcheggio era stato effettuato e la ininfluenza di una segnalazione mediante linee orizzontali sul terreno, posta in altra zona della stessa piazza del Carabiniere.

Contro questa sentenza ricorre in Cassazione con un motivo il Comune di Y.

Resistono con controricorso gli originari opposenti e depositano memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l'unico motivo il Y.Y lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 157 e 7 del d. legislativo n. 285 del 1992 e 351 del dpr n. 495 del-1992. Afferma che, poiché la sosta su Piazza del Carabiniere era disciplinata solo da un lato mediante le linee orizzontali, essa era vietata nelle altre zone, e, dunque, anche nel luogo nel quale i resistenti parcheggiarono le loro vetture. Sostiene che la legge, quando impone di rispettare nella sosta modalità indicate con le predette linee sul terreno, intende escludere che essa possa aver luogo diversamente o in luoghi diversi.

2) La doglianza è infondata. L'art. 157 del Codice della Strada, al n. 2 stabilisce: "salvo diversa segnazione ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, ...".

Quindi, al comma quinto prescrive: "Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli debbono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica." Si deduce, dunque, che il principio è la libertà di sosta se non vietata, e, quindi, l'obbligo di sostare nel modo prescritto, ove appunto tale prescrizione sussista.

Nella specie è pacifico che nella zona nella quale il parcheggio venne non vi era alcuna segnalazione, e, dunque, alcun divieto. Ed un segnale orizzontale che evidentemente disciplina esplicitamente lo spazio fisico sul quale incombe non può essere applicato ad altro spazio esterno ad esso. Né, evidentemente, è possibile estendere interpretativamente un divieto non espressamente previsto, atteso il principio di tassatività della norma prescrittiva.

3) Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in L. 131.700, oltre a L. 1.000.000 per onorari di difensore.